



PROCEDURA OPERATIVA

“COPIA PRIVATA”



Roma, 15 settembre 2022

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente procedura è applicata dall' ANICA Servizi S.r.l. in nome e per conto dell'ANICA, dalla quale è interamente controllata e soggetta a direzione e coordinamento (di seguito "**la Società**").

2. FINALITA'

Scopo del presente documento è quello di definire il processo di accreditamento e distribuzione - agli aventi diritto produttori originari di opere audiovisive cinematografiche, associati e non all'ANICA - del compenso per copia privata ("**CCP**") per quanto di competenza dell'ANICA ai sensi e per gli effetti dell'art. 71-octies, comma 3, Legge 22 aprile 1941 n. 633 (di seguito "**LdA**").

3. RICHIAMI AL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ADOTTATO DALLA SOCIETA'

La presente procedura è parte integrante del Modello di Organizzazione, di Gestione e di Controllo (di seguito "il Modello") adottato dalla Società per prevenire la commissione dei reati perseguiti a norma del d.lgs. 231/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

In particolare, la presente procedura è volta a regolamentare le attività a rischio riportate nel Modello. Non sono pertanto ammessi scostamenti e/o violazioni della presente procedura e, ove si verificano, sono suscettibili di adozione di provvedimenti, sulla base del sistema disciplinare adottato dagli organi della Società in fase di approvazione del Modello. Eventuali richieste da chiunque avanzate, la cui attuazione comporterebbe la violazione di quanto stabilito dalla presente procedura, devono essere tempestivamente segnalate ai responsabili delle funzioni interessate e per conoscenza, all'Organismo di Vigilanza, istituito dalla Società.

Tutti i destinatari della presente procedura ed i procuratori/soggetti incaricati, ciascuno per i processi/le attività di competenza, dovranno garantire la conservazione di tutta la documentazione attestante l'esecuzione dell'attività di competenza secondo quanto prescritto dalla presente procedura, mettendola a disposizione dell'Organismo di Vigilanza in occasione delle verifiche dallo stesso effettuate. Inoltre, tutte le attività aziendali dovranno essere condotte nel rispetto di quanto previsto dal Codice Etico adottato dalla Società.

4. APPLICAZIONE E DECORRENZA

La presente procedura si applica a partire dalla liquidazione delle competenze del CCP 2020.

Per quanto concerne la liquidazione delle competenze del CCP 2022 e successive, la Società si riserva di modificare la presente procedura in conseguenza di modifiche normative, regolamentari e/o dell'evoluzione del mercato in cui opera.



Le modifiche verranno pubblicate sul sito internet dell'ANICA e saranno oggetto di pubblica consultazione, nei termini e secondo le modalità che verranno man mano resi noti dalla Società sul sito internet dell'ANICA.

PARTE SECONDA

FASI DELLA PROCEDURA “COPIA PRIVATA”

La procedura si compone di diverse fasi gestionali e prevede, per ciascuna fase, diverse responsabilità e costi. Le fasi previste sono di seguito riportate.

FASE 1: ACCREDITAMENTO

Questa fase della procedura è finalizzata alla contabilizzazione dei fondi provenienti dalla Siae relativi alla copia privata e dalla stessa incassati dai soggetti obbligati per legge ai sensi dell'art. 71-septies LdA, 3 comma.

1.1 Comunicazione di versamento

La SIAE invia una comunicazione alla Società nella quale è quantificato l'importo e la competenza dei flussi spettanti agli aventi causa, al netto delle spese applicate dalla SIAE.

1.2 Emissione fattura

La Società, preso atto dei conteggi effettuati dalla SIAE nella comunicazione di cui al precedente punto, emette la relativa fattura.

1.3 Liquidazione fattura

La SIAE, ricevuta la fattura, provvederà alla successiva liquidazione della stessa attraverso bonifico effettuato su c/c bancario appositamente indicato dedicato alla gestione dei compensi rivenienti da copia privata.

FASE 1 bis: ACCONTI

Successivamente all'incasso da parte della Società delle somme del CCP relative all'anno di competenza 2020 e 2021 che SIAE verserà, la Società provvederà, entro i successivi 10 giorni

lavorativi, alla pubblicazione dell'elenco delle opere beneficiarie relativo agli anni di competenza liquidati.

Entro 10 giorni lavorativi successivi alla suddetta pubblicazione, la Società invierà agli aventi diritto e agli Intermediari (per tali intendendosi le *collecting* e gli enti di gestione indipendente di cui al D.Lgs 35/2017) già noti – ovvero risultanti dal data base interno in quanto beneficiari del CCP in anni precedenti – una PEC con l'indicazione delle opere beneficiarie e dell'importo del CCP riconosciuto a titolo di acconto per gli anni 2020 e 2021, determinato ai sensi del successivo art. 1 bis.1, unitamente al modello di autodichiarazione sulla titolarità dei diritti e ad una apposita manleva – nel testo predisposto dalla Società e messo a disposizione nella sezione copia privata del sito internet di ANICA – che il beneficiario dovrà rilasciare compilata e sottoscritta sotto la propria responsabilità, quale condizione per il pagamento.

Con riferimento agli Intermediari, il versamento dell'acconto avverrà previa verifica dell'esistenza e validità dei mandati agli stessi conferiti, che dovrà essere comprovata dall'Intermediario unitamente all'invio della autodichiarazione e manleva.

Con riferimento agli aventi diritto non noti, il versamento dell'acconto avverrà previa richiesta dell'avente diritto e verifica della documentazione attestante il diritto al compenso che dovrà essere inviata direttamente dall'avente diritto unitamente alla autodichiarazione e manleva secondo i modelli forniti dalla Società.

1bis.1 Determinazione dell'ammontare dell'acconto da liquidare

La Società provvederà a liquidare a ciascun avente diritto, secondo i termini e le condizioni previste nella presente procedura, a titolo di acconto e salvo conguaglio, il 60% delle competenze 2020 e 2021 ricevute da SIAE, basandosi sulla proiezione e interazione delle informazioni disponibili relative ai dati di titolarità delle opere beneficiarie (aggiornati in occasione della liquidazione delle competenze 2019) con i passaggi televisivi e ascolti delle opere beneficiarie relativi alle competenze 2020 e 2021 calcolati con le modalità previste nella presente procedura.

A seguire, entro un termine di 20 giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della fattura relativa all'acconto + autodichiarazione + manleva sottoscritti dall'avente diritto, e salvo richiesta di chiarimenti, la Società provvederà al pagamento dell'acconto.

FASE 2: INDIVIDUAZIONE AVENTI DIRITTO

2.1 Il CCP è liquidato, ai sensi della vigente normativa, in favore dei produttori originari di opere audiovisive ovvero in favore dei loro aventi causa.

In proposito, per l'individuazione dei titolari del diritto si procede come segue:

a. Opere italiane: Produttori originari e aventi causa

Per le opere audiovisive cinematografiche di nazionalità italiana il CCP è liquidato a favore del produttore originario o dei suoi aventi causa come risultanti da idonei accordi contrattuali. Gli aventi causa sono comunque individuati nei cessionari a titolo definitivo del diritto al CCP, in base a specifico accordo contrattuale, ovvero nei cessionari a titolo definitivo di tutti i diritti dominicali e di sfruttamento economico dell'opera audiovisiva.

b. Opere estere: Produttori originari e aventi causa

La liquidazione del CCP avviene anche in favore di produttori originari esteri, sia comunitari che extracomunitari, a condizione di reciprocità e a condizione che non ne abbiano disposto con idoneo titolo contrattuale a favore del distributore/cessionario italiano o di altro avente causa.

Anche in questo caso gli aventi causa sono comunque individuati nei cessionari a titolo definitivo del diritto al CCP, in base a specifico accordo contrattuale, ovvero nei cessionari a titolo definitivo di tutti i diritti dominicali e di sfruttamento economico dell'opera audiovisiva.

Nel caso di opere cinematografiche estere di paesi con i quali non esiste reciprocità, il compenso spetta al titolare dei diritti di distribuzione (licenziatario/cessionario) dell'opera nel territorio italiano, per la durata dei diritti risultante da contratto.

2.2 Calcolo dei CCP

La ripartizione dei CCP tra gli aventi diritto, sino alla competenza 2007, è stata effettuata con il criterio del c.d. "trasmesso cinematografico" da parte delle prime sette emittenti "Free TV" nazionali, attribuendo – sulla base della somma netta complessiva da ripartire e del numero complessivo di minuti di trasmissione televisiva dedicate alla programmazione di film - un valore unitario per ciascun minuto di trasmissione televisiva, che costituisce il parametro di riferimento per il calcolo di quanto dovuto a ciascun avente diritto in relazione al numero totale di minuti in cui sono stati programmati i suoi film da parte dei canali televisivi presi a riferimento: RAI 1, RAI 2, RAI 3, Retequattro, Canale 5, Italia 1, e La 7.

Dalla competenza 2008, la Società acquisisce, a sua cura e onere, da società specializzate i dati effettivi di "ascolto" per ciascun titolo con riferimento all'intero anno solare di competenza, adottando come perimetro di utenza non soltanto le sopra elencate "Free TV", ma anche i canali tematici delle maggiori "PAY TV" dedicati alla programmazione cinematografica.

L'evoluzione del mercato della distribuzione dei contenuti cine-audiovisivi ha imposto ed impone infatti un aggiornamento nei criteri di ripartizione.

Alla luce dell'evoluzione del mercato televisivo sono stati individuati i seguenti elementi per il calcolo delle competenze:

- la moltiplicazione delle emittenti televisive che utilizzano prodotto audiovisivo cinematografico, su piattaforma digitale, sia terrestre che satellitare;
- la coesistenza di piattaforme gratuite con quelle a pagamento, indifferentemente dalle reti di distribuzione utilizzate;

- il differente utilizzo, sia come cronologia di sfruttamento che come frequenza di programmazione, del prodotto audiovisivo cinematografico sulle diverse reti citate.

Sulla base di tali elementi, il criterio degli “**ascolti**” per singola opera, quantificato come numero di individui sintonizzati su una data emittente nel tempo considerato, è il criterio oggettivamente più equo e trasparente possibile, certificato da un ente terzo appositamente incaricato.

Tale criterio consente di verificare, sulla base del monitoraggio costante effettuato da un ente di rilevazione esterno, quali emittenti hanno trasmesso quali opere audiovisive cinematografiche, quante volte e con che risultato in termini di ascolti in valore assoluto e, conseguentemente, di ripartire i compensi in misura proporzionale all’astratta possibilità di effettuare una copia privata di quei contenuti, come previsto dalla legge vigente.

Nello specifico, sono monitorati i canali con esclusiva programmazione cinematografica e i canali che hanno registrato nell’anno di riferimento un ascolto medio di almeno 60.000 individui e, nello stesso tempo, hanno trasmesso almeno 100 passaggi di opere cinematografiche, selezionati anche in funzione della rilevanza dei dati sulla programmazione cinematografica registrata. I dati di ascolto sono rilevati dall’ente terzo secondo tre diverse metodologie:

- Canali con un palinsesto certificato da Auditel. I passaggi delle opere cinematografiche sono certificati da Auditel e direttamente verificati da società di rilevazione dell’emesso. I punti ora di inizio e fine sono quelli effettivi di emissione. Gli ascolti forniti sono gli ascolti puntuali del singolo passaggio.
- Canali senza un palinsesto certificato da Auditel ma con palinsesto disponibile tramite un software per l’elaborazione dei dati Auditel. I passaggi rilevati sono quelli dichiarati in anticipo e forniti dall’editore alle softwarehouse depositarie del dato auditel, le quali associano il palinsesto agli ascolti Auditel.
- Canali senza un palinsesto certificato da Auditel e con palinsesto non disponibile tramite software per l’elaborazione dei dati Auditel. In questo caso i passaggi sono quelli dichiarati in anticipo e forniti dall’editore direttamente all’ente terzo appositamente incaricato, il quale dispone di licenza di elaborazione dei dati auditel, e che associa il palinsesto dichiarato agli ascolti Auditel.

L’elenco dei canali monitorati per anno di competenza, viene pubblicato nella sezione copia privata “*dettaglio della ripartizione*” del sito internet dell’ANICA, mentre i dati di ascolto delle singole opere sono comunicati in fase di liquidazione del CCP direttamente all’avente diritto insieme all’ammontare del CCP maturato.

Inoltre, tenendo conto che il D.Lgs n. 208 del 8 novembre 2021 (che ha sostituito il d.lgs 177/2005) ribadisce l’obbligo, già vigente per tutte le emittenti televisive, di trasmettere opere europee per almeno la metà del tempo complessivo, il totale dei compensi erogati da SIAE alla Società, per ogni anno di competenza, dovrà essere ripartito in due sottoinsiemi, il primo riferito alle opere europee e il secondo a quelle extraeuropee, con pesi convenzionalmente diversi: il totale dei CCP spettanti alle opere extraeuropee non potrà mai essere superiore al 49% del totale complessivo

Il valore dei due sottoinsiemi sarà quindi ripartito a sua volta per il numero complessivo di contatti (individui) che le opere audiovisive cinematografiche europee e non europee trasmesse hanno ottenuto su tutte le emittenti televisive monitorate sulle differenti piattaforme, ottenendo così un **valore unitario per singolo contatto** per le due diverse categorie di opere audiovisive cinematografiche. Il valore del contatto sarà quindi moltiplicato per il numero dei contatti specifici ottenuti dalla singola opera, permettendo una valorizzazione obiettiva del compenso da destinarsi agli aventi diritto su ogni specifico titolo all'interno delle due categorie di opere.

La Società si riserva di modificare i criteri di calcolo sopra indicati, anche in caso di mutamenti del mercato audiovisivo, tecnologici e/o di interventi legislativi.

2.3 Ricezione domande di liquidazione del CCP

I produttori originari di opere audiovisive e/o i loro aventi causa che intendano ricevere il CCP di loro spettanza, dovranno inviare, a mezzo PEC all'indirizzo *copiaprivata@pec-anicaservizi.it* relativa istanza corredata dei seguenti elementi e documentazione:

- a) visura camerale, nel caso la richiedente fosse una società, che attesti la vigenza della società stessa, rilasciata da non più di tre mesi prima;
- b) elenco dettagliato delle opere audiovisive per cui si richiede il riconoscimento ai fini della corresponsione dei CCP;
- c) contratti di acquisto da parte degli aventi causa dei diritti dagli autori originari dell'opera audiovisiva, con specifica menzione della cessione del diritto al CCP;
- d) l'autodichiarazione + manleva secondo i modelli predisposti dalla Società e messi a disposizione sul sito di ANICA nella sezione copia privata.

Qualora l'istanza si riferisca ad opere audiovisive per le quali – in anni precedenti – sia stata già inviata la documentazione di cui sopra (nel caso, ad esempio, di repliche della stessa opera), non sarà necessario inviare nuovamente la documentazione prevista, ma semplicemente un'autodichiarazione che attesti la vigenza dei dati già trasmessi. In caso di modifica del titolare al diritto, nella identità ovvero nella percentuale del diritto, sarà necessario produrre gli idonei titoli contrattuali a sostegno del diritto al CCP.

2.4 Analisi dei contratti di cessione di diritti sulle opere

La Società provvede all'esame della documentazione inviata dagli aventi diritto e avrà la facoltà, ove ritenuto necessario, di richiedere alla parte richiedente ulteriori informazioni e/o documentazione afferente alla richiesta.

Qualora all'esito dell'esame della documentazione prodotta dalla parte richiedente, la richiesta risponda a quanto previsto dalla presente procedura, la Società provvederà all'accertamento dell'importo che risulterà dovuto sulla base dei criteri di calcolo descritti nella presente procedura.

Qualora due o più soggetti presentino richiesta per l'attribuzione dei CCP relativamente alla medesima opera audiovisiva, la Società sarà terza rispetto a tali soggetti, potendo erogare i compensi di cui sopra solo a seguito di presentazione, da parte dei soggetti richiedenti, di formale documentazione attestante la soluzione della controversia, sia in sede giudiziale che stragiudiziale, e la chiara ed univoca indicazione dell'identità del soggetto avente diritto. Fino alla risoluzione di tali controversie, la Società tratterà gli importi dovuti all'avente diritto sull'opera audiovisiva per cui è sorta contestazione, con riserva di corrisponderli a chi risulterà essere titolato a riceverli secondo quanto previsto dalla presente procedura. Nelle more della risoluzione della controversia non matureranno interessi sugli importi medesimi.

2.5 Aggiornamento database anche con "aventi diritto" diversi dai produttori originari

La Società aggiorna il proprio database relativo ai titolari del diritto al CCP a titolo derivativo, sulla base degli idonei titoli contrattuali ricevuti dagli stessi.

2.6 Pubblicità per comunicazione ad eventuali aventi diritto non individuabili

A conclusione della procedura di ripartizione e con cadenza almeno annuale, la Società rende noto l'elenco dei titoli che non hanno beneficiato del CCP. Detto elenco, unitamente a quello relativo alla totalità dei titoli considerati nella procedura di ripartizione, sarà oggetto di pubblicazione sul sito internet dell'ANICA e notizia di detta pubblicazione potrà essere data anche attraverso la pubblicità su una o più testate a tiratura nazionale.

2.7 Prescrizione del diritto

Il diritto a percepire il CCP si prescrive nel termine ordinario di prescrizione decennale. Il termine di prescrizione decorre dal momento in cui concorrano le seguenti condizioni:

- a) la SIAE renda disponibile in favore della Società, in base alla propria procedura, la quota di proventi di copia privata ad essa destinata per la successiva ripartizione agli aventi diritto del settore audiovisivo cinematografico;
- b) di tale disponibilità la Società dia formale comunicazione, anche mediante semplice pubblicazione sul sito internet dell'ANICA o su organi di stampa, con invito alle imprese aventi diritto ad avviare la richiesta di liquidazione.

FASE 3: LIQUIDAZIONE DEL CCP

3.1 Liquidazione del saldo competenze 2020 e 2021

L'avvio della procedura di liquidazione del saldo avverrà entro il termine di 3 mesi dalla data di ricevimento della documentazione di cui all'art. 2.3 della procedura di copia privata ANICA. La Società provvederà, dopo aver effettuato tutti i controlli sul database interno, all'invio agli aventi diritto tramite PEC dell'importo del CCP da fatturare a titolo di conguaglio a saldo delle competenze 2020 e 2021, con richiesta di ricevere l'autodichiarazione + manleva + fattura secondo i modelli predisposti dalla Società e messi a disposizione sul sito di ANICA nella sezione copia privata.

Entro 20 gg lavorativi dal ricevimento dell'autodichiarazione completa della lista delle opere beneficiarie con relative quote di titolarità + manleva, entrambi sottoscritti dall'avente diritto, e salvo richiesta di chiarimenti e/o integrazioni documentali, la Società provvederà al pagamento del saldo 2020 e 2021.

Le istanze di pagamento presentate dagli aventi diritto destinatari di richiesta di chiarimenti e/o integrazioni documentali saranno prese in carico ed istruite successivamente a quelle risultanti complete.

3.2 Addebito costi della procedura agli aventi diritto

Sul complessivo ammontare di quanto riscosso dalla SIAE e successivamente corrisposto dalla Società a titolo di saldo delle competenze 2020 e 2021, ai fini della ripartizione, quest'ultima ha diritto di addebitare agli aventi diritto un importo pari ai costi sostenuti per lo svolgimento dell'attività di ripartizione del CCP agli aventi diritto.

I dati necessari per la valorizzazione dei costi sostenuti saranno estrapolati dalla contabilità analitica della Società relativa all'esercizio precedente a quello di liquidazione delle competenze da parte di SIAE. Le voci di costo che comporranno il costo totale annuo da addebitare agli aventi diritto – indipendenti dal numero delle annualità delle competenze da distribuire e del loro ammontare – saranno solo quelle strettamente necessarie ed inerenti alla gestione e ripartizione del CCP insieme ad una quota di costi indiretti, in ogni caso con l'applicazione di tutte le riduzioni degli oneri applicabili ai casi in cui gli Intermediari si facciano carico direttamente di alcune voci di costo. Nella individuazione delle voci di costo da addebitare, si terrà anche conto delle eventuali indicazioni nel frattempo fornite da SIAE ai sensi dell'art. 71 octies L. 633/41. Di tali costi si darà evidenza nell'apposita sezione copia privata del sito internet di ANICA entro il 30 settembre 2022.

Sulle risultanze di cui sopra, secondo un procedimento analogo a quello adottato da SIAE, sarà avviata una procedura di consultazione alla quale saranno ammessi a partecipare tutti gli aventi diritto e gli Intermediari che, entro un termine di 30 giorni dalla suddetta pubblicazione, potranno presentare

eventuali osservazioni in merito alle voci di costo e alla loro inerenza e delle quali la Società potrà tener conto in sede di liquidazione del saldo.

3.3 Addebito costi della procedura agli Intermediari

In particolare, nel caso degli Intermediari, le osservazioni di cui sopra potranno vertere altresì sulla riduzione delle voci di costo, come regolate al precedente art. 3.2, da stornare per l'Intermediario qualora riferibili ad attività dallo stesso direttamente ed effettivamente svolte, senza avvalersi del supporto e dei servizi dell'ANICA/Anica Servizi S.r.l. che, pertanto, l'Intermediario si impegna a svolgere direttamente ed a sua cura, onere e sotto la sua responsabilità, tra le quali: attività di verifica sui cataloghi rappresentati dagli Intermediari rispetto all'elenco titoli pubblicato da ANICA sul sito ed individuazione, tra i mandanti dell'Intermediario, dei beneficiari; verifica della catena dei diritti dei propri mandanti; gestione delle rivendicazioni e dei conflitti, sui medesimi titoli, tra più mandanti dell'Intermediario nonché rispetto a soggetti terzi aventi diritto; redazione del prospetto dei conteggi delle somme risultanti spettanti ai propri mandanti per verifica da parte della Società.

Questa previsione si riferisce alle attività, diverse da quelle della FASE 1, 1bis e quelle relative all'art. 2.2. che restano di esclusiva competenza di ANICA - in quanto soggetto individuato dalla SIAE, in esecuzione della legge (art. 71-octies, 3 comma, LdA), ad esercitare la funzione ripartitoria - poichè sono attività propedeutiche a formulare un piano di riparto che comprenda l'intera categoria dei soggetti aventi diritto operanti nel comparto rappresentato.

La quota di costo non attribuita all'Intermediario rimarrà a carico di ANICA e costituirà un costo di quest'ultima.

Al fine di quanto sopra, l'Intermediario interessato potrà inviare apposita comunicazione scritta alla Società a mezzo PEC contenente la proposta di attività che intende svolgere direttamente e sotto la sua esclusiva responsabilità. Successivamente a detta comunicazione, l'Intermediario e la Società avvieranno un confronto in buona fede per definire l'esatto perimetro delle attività a carico dell'Intermediario e la relativa valorizzazione che, in caso di effettivo svolgimento delle attività da parte dell'Intermediario, determinerà l'eventuale riduzione delle voci di costo.

Qualora, nel termine di trenta giorni lavorativi dalla comunicazione scritta da parte dell'Intermediario, le parti non raggiungano un accordo oppure, in qualsiasi momento dopo il raggiungimento dell'accordo sorgano delle contestazioni in merito all'adempimento delle attività da parte dell'Intermediario, ciascuna parte potrà adire l'autorità giudiziaria ordinaria.

FASE 4: GESTIONE FONDI QUOTA PRIVATA

4.1 Contabilizzazione della quota privata non distribuita

Le somme eventualmente non distribuite per impossibilità di individuare gli aventi diritto o comunque, per il verificarsi della prescrizione di cui al precedente paragrafo 2.7 – al netto di un eventuale fondo



cautelativo a presidio di eventuali situazioni di incertezza ancora in corso di accertamento quantificato prudenzialmente dalla Società – costituiscono sopravvenienze attive della Società e imputate a conto economico e distribuite all'ANICA, qualora ne ricorrano i presupposti e previo assoggettamento al previsto trattamento fiscale, affinché siano destinate a finalità o enti di sostegno e promozione del comparto cinematografico in generale.

Analoga procedura è applicata alle somme eventualmente accantonate nel fondo cautelativo di cui al comma precedente, a seguito di delibera della Società da adottarsi quando siano trascorsi almeno due anni dall'accantonamento.

4.2 Selezione degli investimenti

La Società, può effettuare investimenti finanziari relativamente alla quota di copia privata non distribuita, a condizione che il profilo finanziario degli investimenti sia ispirato all'obiettivo di tutelare la salvaguardia patrimoniale, con esclusione di investimenti azionari o in altre forme di capitale di rischio.

4.3 Gestione amministrativa

La gestione amministrativa degli investimenti è affidata alla Società.